



Partner 24 ORE

Quadro a grandi linee della composizione negoziata della crisi d'impresa e dell'istituto del concordato semplificato – I parte

di Biagio Riccio · 2 maggio 2022

Tag: crisi di impresa

Pubblichiamo il primo di sei contributi a cura dell'Avv. Biagio Riccio, sul tema della composizione negoziata della crisi d'impresa.

Nonostante lo sforzo legislativo profuso per il varo del Codice della crisi e dell'impresa la cui vigenza è stata ulteriormente prorogata, la crisi pandemica ha imposto una legislazione più riflessiva e più adeguata al contemperamento degli interessi: non solo quelli del ceto creditorio, ma anche quelli del debitore.

Già con il Codice della crisi si è attuata l'impostazione inquisitoria che è l'intelaiatura del Regio decreto della legge fallimentare del 1942, ma con la legge del 21 ottobre 2021 n. 147 che ha convertito il decreto legge 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi introducendo il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, si potrebbe dire che l'ossatura tipicamente fallimentare sia stata definitivamente abbandonata.

La legge è entrata in vigore il 15 novembre 2021.

Sono necessarie alcune premesse.

- Il percorso di composizione negoziata **non è una procedura concorsuale**, ma esclusivamente un luogo in cui il debitore entra volontariamente, o per spinta "gentile", e nel quale si dipana lo svolgimento di trattative alla presenza di un terzo che, però, non assiste l'imprenditore, ma ha il compito di facilitare e stimolare gli accordi; il terzo, dunque, coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.
- Non si è dinanzi ad una procedura concorsuale "vicaria", nonostante la previsione di una protezione del patrimonio, perché **non vi è alcuna apertura di un procedimento di regolazione della crisi;**
- alcun organo della procedura; alcun blocco di crediti e debiti; alcuna previsione di un ordine di distribuzione; alcun, neppur minimo, spossessamento; alcuna necessità di coinvolgimento di tutti i creditori, alcuna formazione di una "massa" segregata a favore di taluni creditori.[1]

Il principio informatore ruota sulla responsabilità dell'imprenditore che, entrato nello stato di crisi, non ancora di un'insolvenza conclamata, assume volontariamente l'iniziativa, senza sollecitazioni esterne, di

valutare se possa ottenere con la collaborazione fattiva del ceto creditorio, soluzioni per il risanamento della sua azienda.

La Relazione illustrativa segnala che con la composizione negoziata *“si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa”*.

La scelta compiuta è quella di affiancare all’imprenditore **un esperto** nel campo della ristrutturazione, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa. Da tali brevi cenni si desume che la composizione negoziata non è altro che uno strumento per consentire ad un’impresa, che versi in uno stato di pre-crisi o di crisi, di svolgere senza intralci le trattative con i suoi creditori per giungere ad una soluzione negoziata.

La novità rispetto al Codice della crisi risiede nel fatto che è l’imprenditore- responsabile- a rendere manifesta la sua situazione economica precaria, ma non deficitaria, senza che entrino in azione i tipici strumenti dell’allerta.

Le trattative sono condotte oltreché dai professionisti dell’impresa in crisi anche da un esperto che viene nominato a seguito del ricorso depositato dall’imprenditore che chiede tutela.

La legge così dispone: *“L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8.*

L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa”.

Come si vede non c’è il Tribunale interessato e dunque la crisi si svolge **con un meccanismo di natura privatistica al di fuori delle aule di giustizia**: infatti sia con il concordato preventivo che con la ristrutturazione ex art. 182 bis, comunque sarebbe intervenuto il Tribunale in sede prefallimentare per il giudizio di fattibilità cui segue l’omologazione.

Qui un ruolo decisivo lo gioca l’esperto che viene nominato da una commissione.

Tuttavia *ante omnia* la legge prevede un meccanismo particolare consistente in una piattaforma. Infatti è *“istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.*

Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata”.

Dunque l’inizio del procedimento di composizione negoziata coincide con il momento in cui l’imprenditore chiede al Segretario generale della CCIAA, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la

nomina dell'esperto indipendente (art. 2, comma 1) presentando, tramite l'istituita Piattaforma Telematica Nazionale, un'istanza compilata sulla base di un modello standard (art. 5 comma 1).

Il modello, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato, è stato definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia previsto dall'art. 3, comma 2 (art. 5, comma 2).

All'istanza devono essere allegati i seguenti atti e documenti (art. 5, comma 3):

a) **i bilanci degli ultimi tre esercizi**, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

b) **una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario** per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che si intende adottare;

c) **l'elenco dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) **una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza**, nonché una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 (per l'ammissione al concordato preventivo), o per accordi di ristrutturazione 182-bis;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo gennaio 2019, n. 14;

f) **la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione**;

g) **il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi** di cui all'articolo 363, comma 1, decreto legislativo n. 14 del 2019

h) **un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi** gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

Deve essere posto in debita evidenza che trattandosi di un meccanismo che ontologicamente non prevede il controllo di legittimità del Tribunale, il legislatore si è preoccupato già nella fase iniziale dell'approccio alla procedura di indicare una serie di incombenze superate le quali si prende il largo.

Sulla piattaforma è decisivo il test che **preliminarmente** l'imprenditore in crisi dovrà superare: esso è volto a consentire una valutazione prospettica del grado di complessità del risanamento che si vuole concretare, individuando il rapporto esistente tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio, ossia delle risorse finanziarie che l'impresa può generare ogni anno.

Va de plano come avviene con il concordato ed altre procedure concorsuali che all'atto della presentazione dell'istanza scatti l'*automatic stay* e perciò le misure di protezione, lo scudo che conferisce la procedura per evitare l'aggressione di pignoramenti o di sequestri.

La legge statuisce: *“L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari*

sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).

3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Fondamentale nell'assetto legislativo è il ruolo dell'esperto.

Si tratta come è stato scritto di un **facilitatore** che deve assicurare con la sua imparzialità il raggiungimento del risanamento.

La migliore dottrina sul punto si è già espressa: "l'esperto deve limitarsi soltanto a facilitare le trattative, fermo restando che il protagonista delle stesse, il soggetto chiamato direttamente a svolgerle, è l'imprenditore. Tra l'altro, proprio l'attributo dell'indipendenza, che l'esperto deve avere per svolgere la sua attività, induce a ritenere, a maggior ragione, che egli debba astenersi dall'agire come consulente dell'imprenditore, dovendo invece garantire la propria equidistanza fra le parti, e quindi l'assoluta neutralità rispetto agli interessi di cui esse sono portatrici." [2]

Deve essere rimarcato che il ruolo dell'esperto risulta decisivo, perché dovrà delibare la documentazione presente sulla piattaforma; ciò lo indurrà ad un giudizio preliminare sulla sorte futura dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, in particolare, l'esperto, accettato l'incarico, deve convocare senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di concrete prospettive di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

Se ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, l'esperto incontrerà le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetterà loro le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Viceversa, se non ravvisi concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dovrà dare notizia all'imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che disporrà l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

È previsto un tempo di durata massima. Infatti, in forza dell'art. 5, comma 7, l'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi **centottanta giorni** dall'accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di una sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio dell'impresa.

È contemplato tuttavia, che l'incarico possa anche proseguire, ma, in ogni caso, quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsenta, oppure quando la prosecuzione dell'incarico sia resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale per ottenere l'applicazione di misure protettive o cautelari o l'autorizzazione a contrarre finanziamenti o a trasferire l'azienda o suoi rami, ipotesi, queste, in cui è ragionevole attendere la decisione del tribunale in ordine alle istanze dell'imprenditore. Dunque, l'intera fase delle trattative non potrà in ogni caso durare più di un anno (360 giorni).

Come previsto dal comma 8, al termine dell'incarico l'esperto ha l'obbligo di redigere una relazione finale, con cui deve dar conto di come si sono svolte le trattative e del relativo esito. Tale relazione va inserita a sua cura nella Piattaforma telematica e dovrà da lui essere comunicata all'imprenditore. Inoltre, nel caso in cui

siano state concesse misure protettive o cautelari, l'esperto dovrà comunicare la relazione finale anche al giudice che le ha emesse, che a sua volta procederà a dichiararne cessati gli effetti.

La legge indica non in modo superfluo che tutte le parti devono collaborare e porsi con l'intento finalizzato alla composizione della crisi.

È dunque indispensabile agire con buona fede e correttezza, sia da parte dell'imprenditore, che del ceto creditorio, senza malcelati comportamenti frodatori del primo e senza ostruzionismi gratuiti del secondo.

In proposito statuisce il comma 4 dell'art. 4: "Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

Va precisato che il ricorso per ottenere le misure protettive va depositato al Tribunale nello stesso giorno in cui si presenta l'istanza alla piattaforma.

Dunque in questo si dispiega l'intervento giurisdizionale nel proteggere, come avviene con il concordato preventivo e la ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, il patrimonio del debitore.

L'esperto deve accettare l'incarico ed il Tribunale, esaminata la stessa documentazione posta a corredo dell'istanza già prodotta sulla piattaforma, sente l'imprenditore, l'esperto e le altre parti interessate e rende le misure protettive che saranno prorogate, qualora le trattative sino effettivamente foriere dell'auspicato risanamento.

L'altro intervento del Tribunale si ravvisa per quanto disciplinato dall'art. 10, perché chiamato a delibare la concessione dell'autorizzazione al compimento solo di due speciali tipologie di atti di straordinaria amministrazione:

- i finanziamenti prededucibili;
- la cessione dell'azienda o di suoi rami con esonero dell'acquirente dalla responsabilità solidale per i debiti pregressi.

La stessa norma, peraltro, prevede anche la possibilità che il tribunale sia chiamato a rideterminare equamente le prestazioni oggetto di contratti che siano divenuti eccessivamente onerosi a causa della crisi pandemica.

Va sottolineato che le misure protettive come sono concesse possono essere pure revocate, quando su segnalazione dello stesso imprenditore, dei creditori e dell'esperto ci si rende conto che le trattative non producono l'effetto sperato.

La legge dispone infatti che su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare

le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

Va altresì puntualizzato che questa procedura che non è assolutamente concorsuale - consente di evitare il fallimento: dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non può essere pronunciata a carico dell'imprenditore la sentenza dichiarativa di fallimento o la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza (art. 6, comma 4).

L'intervento giurisdizionale è indispensabile anche ai fini del trasferimento dell'azienda o di rami di essa: infatti è soggetto ad autorizzazione del tribunale anche il trasferimento dell'azienda appartenente all'imprenditore che accede alla composizione negoziata, o di uno

o più di suoi rami, in qualunque forma attuato, trasferimento a cui è attribuito uno speciale beneficio, ed è qui la sua peculiarità: per incentivare i terzi ad acquistare l'azienda, infatti, si prevede l'esonero dell'acquirente da quella responsabilità verso i terzi per i debiti dell'azienda ceduta risultanti dai libri contabili obbligatori, che gli viene ordinariamente ascritta in via solidale con il cedente dall'art. 2560, secondo comma, c.c.

Ma vediamo le soluzioni in caso di esito positivo delle trattative compositive.

Una prima tipologia di soluzioni è di tipo essenzialmente negoziale e ha ad oggetto tre diverse tipologie di atti.

1. a) Quando viene individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio iniziale, le parti possono anzitutto concludere un contratto, con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni.
2. b) In secondo luogo, le parti possono concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182 octies l. fall.
3. c) Possono altresì concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti del piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), l. fall., ma senza necessità dell'attestazione.
4. d) L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies dell'attuale legge fallimentare.

Sono contemplate dall'art. 14 misure premiali di natura tributaria. Esse consentono una riduzione degli accessori del carico tributario (interessi e sanzioni) o una dilazione del suo pagamento.

Va precisato che oltre a non essere una procedura concorsuale la composizione negoziata della crisi fa assumere ad un ruolo decisivo l'imprenditore.

E' stato infatti sostenuto che "se l'imprenditore è in crisi, la gestione dell'impresa deve essere improntata alla conservazione della sostenibilità economico-finanziaria della attività; se c'è continuità, non sono pretesi comportamenti meramente conservativi (v., art. 2486 c.c.) ma è richiesta l'adozione di condotte imprenditoriali che siano allineate, proprio, al mantenimento della continuità.

Diversamente, quando l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, e ciò nondimeno la composizione negoziata può legittimamente proseguire perché è ravvisabile uno degli exit di cui all'art. 11, D.L. n.118/2021 le regole di condotta cambiano perché, come chiarito dalla legge di conversione, la gestione deve essere orientata a non pregiudicare i diritti dei creditori, il che significa che la gestione non deve essere meramente conservativa, ma finalizzata alla tutela degli interessi dei creditori".[3]

Dunque un'attenta analisi secondo la migliore dottrina fa ritenere che attraverso il decreto legge 118/2021 si sarebbe raggiunto un corretto equilibrio tra quello che è rimesso alla volontà delle parti che si identificano nel debitore e nel ceto creditorio e quello che non può sottrarsi al controllo del giudice con l'ausilio dell'esperto.

I caratteri fondamentali della nuova normativa.

La composizione negoziata rappresenta un percorso "amichevole" per il debitore, perché si valorizza l'accesso spontaneo e si enfatizza l'assenza di spossessamento, ma non bisogna dimenticare le garanzie di tenuta del sistema:

1. – immediata nomina e presenza attiva dell'esperto;
2. – immediata interlocuzione con i creditori;
3. – rapido intervento del giudice nel caso di richiesta di misure protettive;
4. – doveri del collegio sindacale di segnalare all'imprenditore la sussistenza di una situazione di pre-crisi o di crisi che può essere gestita con la composizione negoziata;
5. – possibilità per i creditori di reagire in ogni momento a eventuali distorsioni nell'uso della composizione negoziata, chiedendo al tribunale la revoca delle misure protettive;
6. – influenza dell'esperto sulla gestione tramite espressione del dissenso sugli atti di straordinaria amministrazione o potenzialmente pregiudizievoli per i creditori;
7. – limitata protezione degli atti compiuti in caso di insuccesso del percorso;
8. – permanenza della responsabilità civile dell'imprenditore per il compimento di atti dannosi;
9. – vigilanza del tribunale tramite il rilascio di autorizzazioni;
10. – intervento del tribunale, su segnalazione dell'esperto quando è stato manifestato il dissenso.[1]
11. – Ma sono previste anche le esenzioni dalla revocatoria. Gli atti compiuti dall'imprenditore, e ciò al fine di tutelare l'affidamento dei terzi, non sono soggetti a revocatoria quando si tratta di atti, di pagamenti e di garanzie coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. Si pensi, per fare alcuni esempi, il pagamento di retribuzioni a dipendenti; il pagamento di provvigioni ad agenti e di compensi a collaboratori coordinati e continuativi; il pagamento di debiti fiscali e contributivi; il pagamento di debiti commerciali nei confronti di coloro che non siano parti correlate, e comunque nei termini d'uso o se finalizzati a non pregiudicare il ciclo degli approvvigionamenti di beni o servizi; il pagamento di rate di mutuo e canoni di leasing alle scadenze contrattuali, quando non siano in essere moratorie dei pagamenti; tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento determini la perdita del beneficio del termine in caso di rateazione.
12. – Il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi, di cui agli artt. 2 e ss. del D.L. n. 118 del 2021, come modificato dalla legge di conversione n. 147 del 2021, viene esteso anche alle imprese commerciali e agricole sotto soglia fallimentare (ovvero in possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L. fall.).
13. Rectius, nell'ambito della eterogenea platea dei soggetti destinatari delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, esclusivamente le imprese commerciali e agricole sotto soglia possono accedere, altresì, alla composizione negoziata della crisi, accessibile anche alle imprese sopra soglia fallimentare (art. 17 D.L. n. 118 del 2021).

14. – Si evidenzia lo status particolare dell'imprenditore agricolo, il quale, non essendo soggetto fallibile, soggiace alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo con i creditori e liquidazione), oltre alla facoltà di accedere al solo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis e dell'art. 182 ter L. fall.[2]
15. – Si escludono i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice relativamente ai pagamenti e alle operazioni compiute durante la procedura in coerenza con le trattative e l'obiettivo del risanamento.

Concordato semplificato

Il secondo strumento di risoluzione della crisi introdotto dal decreto legge n. 118/2021, è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Si tratta, in estrema sintesi, di una forma di concordato preventivo per cessione dei beni svincolata da quasi tutti i requisiti previsti dall'attuale legge fallimentare per la forma "classica" utilizzabile esclusivamente in caso di insuccesso della composizione negoziata e che si articola attraverso un iter procedimentale iper-semplificato.

Il procedimento risulta disciplinato da due sole norme, gli artt. 18 e 19 del decreto legge n. 118/2021.

Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che non sono individuabili soluzioni che superano la crisi, l'imprenditore può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.

Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile.

Il tribunale omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore.

Quando il piano di liquidazione comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del tribunale.

Si vedrà se questa legge effettivamente semplificherà il percorso tradizionale solo qualora siano rispettati i suoi limiti, soprattutto per l'esperto che può incorrere in gravi responsabilità penali in caso di violazione e disapplicazione della legge.

Biagio Riccio

[1] In “Il Fallimento e le altre procedure concorsuali “Introduzione alla composizione negoziata di Massimo Fabiani ed Ilaria Pagni 12/2021 pagina 1480.

[2] Officina del diritto Composizione negoziata e nuove misure per la crisi di impresa di Filippo Lamanna Giuffrè editore pagina 48

[3] Fabiani ibidem pag. 1487

[4] Ibidem Fabiani pag. 1487,

[5] L’effetto dirompente dell’anticipazione delle misure protettive per le imprese sotto soglia nella composizione negoziata di Francesca Monica Cocco, in Diritto della crisi rinvenibile in internet.